

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1997

che modifica la decisione 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/231/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 11,

considerando che la direttiva 91/68/CEE⁽³⁾ del Consiglio, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

considerando che la decisione 93/198/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di animali domestici delle specie ovina e caprina;

considerando che è necessario estendere il campo d'applicazione di questa decisione allo scopo di stabilire condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per

le importazioni da paesi terzi di ovini e caprini da riproduzione e da ingrasso;

considerando che la decisione 97/232/CE della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di ovini e caprini da macello, da ingrasso o da riproduzione;

considerando che gli animali delle specie ovina e caprina da importare debbono soddisfare determinate condizioni per quanto concerne la brucellosi;

considerando che quanto previsto dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/198/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato 1, parti 1 a e 1 b per quanto si riferisce agli animali da macello. Detto certificato accompagna le partite di ovini e caprini provenienti dai paesi terzi o parti di paesi terzi riportati nell'allegato, parti 1 e 2 della decisione 97/232/CE della Commissione^(*).

(*) GU n. L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 43.»

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

(3) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

(4) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 34.

(5) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II, parti 1 a per quanto si riferisce agli animali da ingrasso. Detto certificato accompagna le consegne di ovini e caprini da ingrasso provenienti dai paesi terzi o parti di paesi riportati nell'allegato, parte 3 della decisione 97/232/CE della Commissione.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II, parte 1 b per quanto si riferisce agli animali da riproduzione. Detto certificato accompagna le consegne di ovini e caprini da riproduzione provenienti dai paesi terzi o parti di paesi terzi riportati nell'allegato, parte 4 della decisione 97/232/CE.

3. Gli Stati membri autorizzano inoltre l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina destinati all'ingrasso o alla riproduzione solamente a condizione che siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1c, capitolo 1, se sono destinati a greggi

ufficialmente indenni da brucellosi, oppure di cui all'allegato II parte 1c, capitolo 2, se sono destinati a greggi indenni da brucellosi oppure provengono da un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato, parte 5 della decisione 97/232/CE.»

3) L'allegato è sostituito dalla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

PARTE 1a

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Avvertenza per l'importatore: Il presente certificato è redatto unicamente a fini veterinari; l'originale deve scortare la spedizione sino al posto d'ispezione frontaliere. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

N:

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. Numero di animali:

(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permette di rintracciare il loro luogo di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. Provenienza degli animali

Nome e indirizzo delle imprese di origine:

.....

.....

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti:

da
(luogo di carico)

a
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

.....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....
.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di:
(nome del paese esportatore)

certifica che:

1) (¹),
(nome del paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2) (¹),
(nome del paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3) gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio di

..... (¹),
(nome del paese esportatore) (regione)

ed ivi sono rimasti dalla nascita, se di età inferiore a 3 mesi;

oppure

sono sempre rimasti nel territorio di

..... (¹),
(nome del paese esportatore) (regione)

almeno nei 3 mesi precedenti alla data del carico;

oppure

sono stati importati in (¹),
(nome del paese esportatore) (regione)

(¹) Specificare solo se l'autorizzazione ad essere esportati nella Comunità è limitata a determinate regioni di quel paese terzo.

non meno di 3 mesi o sono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte I dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

c) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti per motivi di polizia sanitaria:

- negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,
- negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,
- negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,

e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;

d) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di
(nome del paese esportatore)

nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;

e) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;

f) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;

g) sono stati acquistati:

- presso un'azienda
- oppure
- da
(designazione del mercato)

un mercato ufficialmente autorizzato, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE della Commissione, per l'esportazione nella Comunità europea di bovini da macello, e sono stati radunati presso

.....
(nome del centro di raccolta)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali fissipedi diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie

di
(nome del paese esportatore)

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiose dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;


(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

h) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. I protocolli per l'approvazione dei mercati in cui possono eventualmente essere passati gli animali che formano oggetto del presente certificato sono conformi all'allegato II della decisione 91/189/CEE.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore differente da quello stampato.

PARTE 1b

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Avvertenza per l'importatore: Il presente certificato è redatto unicamente a fini veterinari; l'originale deve scortare la spedizione sino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

N.:

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permette di rintracciare il loro luogo di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Provenienza degli animali**

Nome e indirizzo delle imprese di origine:

.....

.....

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti:

da
(luogo di carico)

a
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

.....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di:
(nome del paese esportatore)

certifica che:

1)⁽¹⁾,⁽¹⁾,
(nome del paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente l'entrata sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2)⁽¹⁾,⁽¹⁾,
(nome del paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3) gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio di

.....⁽¹⁾,⁽¹⁾,
(nome del paese esportatore) (regione)

ed ivi sono rimasti dalla nascita, se di età inferiore a 3 mesi;

oppure

sono sempre rimasti nel territorio di

.....⁽¹⁾,⁽¹⁾,
(nome del paese esportatore) (regione)

almeno nei 3 mesi precedenti alla data del carico;

oppure

sono stati importati in⁽¹⁾,⁽¹⁾,
(nome del paese esportatore) (regione)

⁽¹⁾ Specificare solo se l'autorizzazione ad essere esportati nella Comunità è limitata a determinate regioni di quel paese terzo.


non meno di 3 mesi o sono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

- b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;
- c) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti per motivi di polizia sanitaria:
- negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,
 - negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,
 - negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,
- e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;
- d) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di
(nome del paese esportatore)
- nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;
- e) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;
- f) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;
- g) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato; e sono stati radunati presso
(nome del centro di raccolta)
- e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali fissipedi diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie
- di
(nome del paese esportatore)
- non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiose dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;
- h) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale)(*)

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)

(*) La firma e il timbro devono essere di colore differente da quello stampato.

ALLEGATO II

PARTE 1a

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per gli ovini e i caprini domestici da ingrasso destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Avvertenza per l'importatore: Il presente certificato è redatto unicamente a fini veterinari; l'originale deve scortare la spedizione sino al posto di ispezione frontaliere. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

N.:

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali che sono esportati devono recare un numero individuale che permetta di risalire alle aziende di origine.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Provenienza degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

.....

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti:

da
(luogo di carico)

a
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di:
(paese esportatore)

certifica che:

1)⁽¹⁾
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente l'introduzione nel suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportatore non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2)⁽¹⁾
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa.

3) gli animali descritti nel presente certificato:

a) sono contrassegnati in modo tale da consentire di risalire facilmente all'azienda, o alle aziende, di origine;

b) sono stati sottoposti, con esito negativo, alla prova o alle prove seguenti e soddisfano alle seguenti garanzie richieste da uno Stato membro in applicazione degli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio⁽²⁾

..... ;
(completare o cancellare a seconda di quanto richiesto dallo Stato membro d'importazione)

c) negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, sono rimasti in un'azienda o in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati negli ultimi 30 giorni casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa;

⁽¹⁾ Specificare solo se l'autorizzazione ad essere esportati nella Comunità è limitata a determinate regioni di quel paese terzo.

⁽²⁾ Cancellare la dicitura superflua.

- d) i) sono nati nel territorio di
 (nome del paese esportatore)
⁽¹⁾ ed ivi sono rimasti dalla nascita, se di
 (regione)
 età inferiore a 6 mesi⁽²⁾
 oppure
 sono sempre rimasti nel territorio di
 (nome del paese esportatore)
⁽¹⁾, almeno nei 6 mesi precedenti alla data del
 (regione)
 carico⁽²⁾,
 oppure
 sono stati importati in
 (nome del paese esportatore)
⁽¹⁾, non meno di 6 mesi or sono, da uno Stato
 (regione)
 membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato alla
 decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigoro-
 se di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni
 complementari⁽²⁾;
- ii) sono stati esaminati in data odierna (entro 24 ore dal momento dello scarico) e non presentano
 segni clinici di malattia;
- iii) non si tratta di animali destinati ad essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di
 eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- iv) non provengono da un'azienda alla quale siano stati applicati divieti per motivi di polizia sani-
 taria né sono stati in contatto con animali provenienti da un'azienda di questo genere, tenendo
 presente che:
- 1) il divieto è dovuto all'insorgere di un focolaio di una delle seguenti malattie che gli animali
 potrebbero contrarre:
 - brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
 - 2) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale colpito o che potrebbe essere colpito da una delle
 suddette malattie, la durata del divieto deve essere almeno di:
 - 42 giorni nel caso della brucellosi,
 - 30 giorni nel caso della rabbia,
 - 15 giorni nel caso del carbonchio ematico;
- e non devono provenire da un'azienda né essere venuti in contatto con animali di
 un'azienda situata in una zona soggetta a limitazioni di polizia sanitaria;
- e) oppure
- i) provengono da un'azienda conforme ai requisiti per le aziende ufficialmente indenni da
 brucellosi di cui all'allegato II, parte 1 c, capitolo 1 della decisione 93/198/CEE della Commis-
 sione nella quale tutti gli animali interessati sono stati sottoposti per l'ultima
 volta il⁽³⁾ ad una prova con esito negativo⁽²⁾
 (data)
 oppure
 soddisfano alle disposizioni dell'allegato II, parte 1 c, capitolo 1, punto D della decisione 93/
 198/CEE che stabilisce i requisiti cui debbono conformarsi gli animali per poter essere accolti
 in un'azienda dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi, comprese
 due prove sierologiche eseguite il
 (data della prima prova)
 e il⁽³⁾ con esito negativo⁽²⁾
 (data della seconda prova)

⁽¹⁾ Specificare solo se l'autorizzazione ad essere esportati nella Comunità è limitata a determinate regioni di quel paese terzo.

⁽²⁾ Cancellare la dicitura superflua.

⁽³⁾ Qualora vi sia più di un'azienda d'origine, indicare chiaramente la data della prova più recente in ciascuna azienda.

oppure

- ii) provengono da un'azienda conforme ai requisiti per le aziende indenni da brucellosi di cui all'allegato II, parte 1 c, capitolo 2 della decisione 93/198/CEE, nella quale tutti gli animali interessati sono stati sottoposti l'ultima volta il⁽²⁾
(data)

ad una prova con esito negativo⁽¹⁾

oppure

soddisfano alle disposizioni dell'allegato II parte 1 c, capitolo 2, D della decisione 93/198/CEE che stabilisce i requisiti cui debbono conformarsi gli animali per poter essere accolti in un'azienda dichiarata indenne da brucellosi, comprese, se del caso, due prove sierologiche eseguite il

(data della prima prova)

e il⁽²⁾ con esito negativo⁽¹⁾
(data della seconda prova)

oppure

- iii) provengono da,⁽¹⁾,
(paese) (regione)

ricosciuto/a come soddisfacente ai requisiti per essere ufficialmente indenne da brucellosi e compreso/a nell'elenco di cui all'allegato, parte 5 della decisione 97/232/CE della Commissione⁽¹⁾;

- f) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e sono stati caricati a

.....⁽¹⁾
(nome del luogo di carico)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza esser venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie di


.....
(nome del paese esportatore)

non si sono verificati nei 30 giorni precedenti casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa;

- 4) i mezzi di trasporto o i contenitori nei quali sono stati caricati gli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante, ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale)⁽¹⁾

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura superflua.

⁽²⁾ Qualora vi sia più di un'azienda d'origine, indicare chiaramente la data della prova più recente in ciascuna azienda.

⁽³⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo stampato.

PARTE 1 b

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per gli ovini e i caprini domestici da riproduzione destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Avvertenza per l'importatore: Il presente certificato è redatto unicamente a fini veterinari; l'originale deve scortare la spedizione sino al posto di ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

N:

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. Numero di animali:
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Gli animali che sono esportati devono recare un numero individuale che permetta di risalire alle aziende di origine.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. Provenienza degli animali

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

.....

.....

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti:

da
(luogo di carico)

a
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di:
(paese esportatore)

certifica che:

1) (1), (1),
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente l'entrata nel suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2) (1), (1),
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa.

3) gli animali descritti nel presente certificato:

a) sono contrassegnati in modo tale da consentire di risalire facilmente all'azienda o alle aziende di origine e di indentificare l'utilizzazione cui sono destinati;

b) sono stati sottoposti, con esito negativo, alla prova o alle prove seguenti e soddisfano alle seguenti garanzie richieste da uno Stato membro in applicazione degli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio (2)

..... ;
(completare o cancellare a seconda di quanto richiesto dallo Stato membro d'importazione)

c) negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, sono rimasti in un'azienda o in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati negli ultimi 30 giorni casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift stomatite vescicolosa;

(1) Specificare solo se l'autorizzazione ad essere esportati nella Comunità è limitata a determinate regioni di quel paese terzo.

(2) Cancellare la dicitura superflua.

- d) i) per quanto riguarda la malattia del trotto, gli animali provengono da un'azienda o da aziende che soddisfano i seguenti requisiti:
- sono sotto sorveglianza ufficiale,
 - gli animali sono marchiati,
 - non è stato confermato alcun caso di malattia del trotto (scrapia) negli ultimi 2 anni,
 - è stato effettuato, al momento dell'esame post mortem, un controllo per campione su vecchie pecore riformate provenienti dalla/e azienda/e con esito negativo,
 - negli ultimi 2 anni sono state introdotte femmine solo se provenienti da aziende che soddisfano agli stessi requisiti;
- ii) gli animali hanno soggiornato nell'azienda o nelle aziende soddisfacente/i agli stessi requisiti, per almeno 2 anni o sin dalla nascita;
- e) per quanto mi consta e come indicato nella dichiarazione scritta del proprietario, non provengono da un'azienda in cui sono state clinicamente constatate le seguenti malattie, né sono entrati in contatto con animali provenienti da tali aziende:
- i) negli ultimi 6 mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (*Mycoplasma agalactiae*) o l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum*, *Mycoplasma mycoides* sottospecie *mycoides* «large colony»),
 - ii) negli ultimi 12 mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa,
 - iii) negli ultimi 3 anni, l'adenomatosi polmonare,
 - iv) negli ultimi 3 anni il Maedi Visna o l'artrite/encefalite virale caprina⁽²⁾ oppure negli ultimi 12 mesi, il Maedi Visna o l'artrite/encefalite virale caprina se tutti gli animali infetti sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove ad almeno 6 mesi d'intervallo⁽²⁾;
- f) sono nati nel territorio di,
(nome del paese esportatore)
.....⁽¹⁾, e ivi sono rimasti dalla nascita, se di età
(regione)
inferiore a 6 mesi⁽²⁾,
oppure
sono sempre rimasti nel territorio di,
(nome del paese esportatore)
.....⁽¹⁾, almeno nei 6 mesi precedenti alla data del carico⁽²⁾
(regione)
oppure
sono stati importati in,⁽¹⁾,
(nome del paese esportatore) (regione)
non meno di sei mesi or sono, da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari⁽²⁾;
- g) sono stati esaminati in data odierna (entro 24 ore dal momento dello scarico) e non presentano segni clinici di malattia;
- h) non si tratta di animali destinati ad essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- i) non provengono da un'azienda alla quale siano stati applicati divieti per motivi di polizia sanitaria né sono stati in contatto con animali provenienti da un'azienda di questo genere, tenendo presente che:

⁽¹⁾ Specificare solo se l'autorizzazione ad essere esportati nella Comunità è limitata a determinate regioni di quel paese terzo.

⁽²⁾ Cancellare la dicitura superflua.

- i) il divieto è dovuto all'insorgere di un focolaio di una delle seguenti malattie che gli animali potrebbero contrarre:
- brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
- ii) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale colpito o che potrebbe essere colpito da una delle suddette malattie, la durata del divieto deve essere almeno di:
- 42 giorni nel caso della brucellosi,
 - 30 giorni nel caso della rabbia,
 - 15 giorni nel caso del carbonchio ematico;
- e non devono provenire da un'azienda né essere venuti in contatto con animali di un'azienda situata in una zona soggetta a limitazioni di polizia sanitaria;
- j) per quanto riguarda gli arieti da riproduzione^(?):
- provengono da un'azienda in cui non è stato diagnosticato, negli ultimi 12 mesi, alcun caso di epididimite contagiosa (*B. ovis*),
 - sono sempre rimasti in detta azienda durante i 60 giorni precedenti il loro caricamento per l'esportazione,
 - nel corso dei 30 giorni immediatamente precedenti l'esportazione, sono stati sottoposti, con esito negativo (< 50IU/ml), ad una prova di fissazione del complemento per rilevare l'epididimite contagiosa dell'ariete, conformemente all'allegato II della direttiva 91/68/CEE;
- k) oppure
- i) provengono da un'azienda conforme ai requisiti per le aziende ufficialmente indenni da brucellosi di cui all'allegato II, parte 1 c, capitolo 1 della decisione 93/198/CEE della Commissione nella quale tutti gli animali interessati sono stati sottoposti, per l'ultima volta il⁽¹⁾ ad una prova con esito negativo^(?)
(data)
oppure
soddisfano alle disposizioni dell'allegato II, parte 1 c, capitolo 1, punto D della decisione 93/198/CEE che stabilisce i requisiti cui debbono conformarsi gli animali per poter essere accolti in un'azienda dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi, comprese due prove sierologiche eseguite il⁽¹⁾
(data della prima prova)
e il⁽¹⁾ con esito negativo^(?)
(data della seconda prova)
oppure
- ii) provengono da un'azienda conforme ai requisiti per le aziende indenni da brucellosi di cui all'allegato II parte 1 c, capitolo 2 della decisione 93/198/CEE nella quale tutti gli animali interessati sono stati sottoposti, l'ultima volta il⁽¹⁾
(data)
ad una prova con esito negativo^(?)
oppure
soddisfano alle disposizioni dell'allegato II parte 1 c, capitolo 2, punto D della decisione 93/198/CEE che stabilisce i requisiti cui debbono conformarsi gli animali per poter essere accolti in un'azienda dichiarata indenne da brucellosi, comprese, se del caso, due prove sierologiche eseguite il⁽¹⁾
(data della prima prova)
e il⁽¹⁾ con esito negativo^(?)
(data della seconda prova)
oppure
- iii) provengono da^(?),^(?)
(paese) (regione)
riconosciuto/riconosciuta come soddisfacente ai requisiti per essere ufficialmente indenne da brucellosi e compreso/compresa nell'elenco di cui all'allegato, parte 5, della decisione 97/232/CE della Commissione⁽¹⁾

⁽¹⁾ Qualora vi sia più di un'azienda d'origine, indicare chiaramente la data della prova più recente in ciascuna azienda.

^(?) Cancellare la dicitura superflua.

- l) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e sono stati caricati a⁽¹⁾
(nome del luogo di carico)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza esser venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie di


.....
(nome del paese esportatore)

non si sono verificati nei 30 giorni precedenti casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa;

- 4) i mezzi di trasporto o i contenitori nei quali sono stati caricati gli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale)⁽²⁾

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura superflua.

⁽²⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo stampato.

PARTE 1c

Capitolo 1

Requisiti cui debbono soddisfare le aziende per essere riconosciute come soddisfacenti a requisiti equivalenti a quelli per aziende di ovini e caprini ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) nella Comunità europea

A. Si deve trattare di un'azienda in cui:

- a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (*B. melitensis*) da almeno 12 mesi;
- b) non sono presenti animali delle specie ovina e caprina vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno 2 anni con il vaccino Rev. 1;
- c) sono state praticate, a distanza di almeno 6 mesi e con esito negativo, due prove conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE del Consiglio su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore ai 6 mesi al momento della prova
e
- d) in seguito alla prima prova di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi alle condizioni definite al punto D,

ed in cui sono tuttora soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B. Le aziende che soddisfano i requisiti di cui al punto A debbono sottoporre un numero rappresentativo degli ovini e dei caprini di età superiore a 6 mesi ad una prova sierologica annuale. L'azienda mantiene la propria autorizzazione ad esportare solamente se gli esiti delle prove sono negativi.

Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a controllo in ogni azienda è costituito da:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi,
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,
- il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte le femmine debbono essere controllate.

C. *Casi sospetti o confermati di brucellosi*

Allorché, in un'azienda:

- a) si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini
oppure
- b) è confermata la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) nessun ovino o caprino può essere esportato sino a quando tutti gli animali infetti o gli animali delle specie sensibili all'infezione saranno stati abbattuti e tutti gli animali dell'azienda di età superiore a 6 mesi saranno stati sottoposti, ad un intervallo di almeno 3 mesi e con esito negativo, a due prove effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 91/68/CEE del Consiglio.

D. *Introduzione di animali nell'azienda*

In un'azienda ovina o caprina che esporta ovini o caprini verso aziende ufficialmente indenni da brucellosi possono essere introdotti solamente ovini o caprini che rispondono alle seguenti condizioni:

- 1) provengono da un'azienda che soddisfa tutti i requisiti suddetti,
- 2) oppure:
 - provengono da un'azienda che soddisfa i requisiti di cui al capitolo 2
e
 - non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di 2 anni. Possono essere tuttavia introdotte femmine di età superiore a 2 anni vaccinate prima dei 7 mesi di età
e
 - sono stati isolati sotto controllo ufficiale nelle aziende di origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a 2 prove con esito negativo, effettuate ad almeno 6 settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.

Capitolo 2

Requisiti cui debbono soddisfare le aziende per essere riconosciute come soddisfacenti a requisiti equivalenti a quelli per aziende di ovini e caprini indenni da brucellosi (*B. melitensis*) nella Comunità europea

I. L'azienda deve soddisfare completamente ai requisiti di cui al capitolo 1 oppure

II. A. 1. Si deve trattare di un'azienda in cui:

- a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi;
- b) tutti gli animali delle specie ovina e caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1; gli animali vaccinati devono essere vaccinati prima dell'età di 7 mesi;
- c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di almeno 6 mesi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, su tutti gli ovini e i caprini vaccinati presenti nell'azienda di età superiore a 18 mesi al momento della prova
e
- d) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di almeno 6 mesi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, su tutti gli ovini e caprini non vaccinati presenti nell'azienda di età superiore a 6 mesi al momento della prova
e
- e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o provenienti da un'azienda che soddisfa i requisiti definiti al punto D
e

2. in cui continuano ad essere soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B. Le aziende che soddisfano i requisiti di cui al punto A debbono sottoporre annualmente ad una prova sierologica un numero rappresentativo di ovini e caprini. L'azienda mantiene la propria autorizzazione ad esportare solamente se gli esiti delle prove sono negativi.

Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a controllo in ogni azienda è costituito da:

- tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a 6 mesi,
- tutti gli animali maschi non castrati ma vaccinati di età superiore a 18 mesi,
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,
- il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte le femmine debbono essere controllate.

C. *Casi sospetti o confermati di brucellosi*

1. Allorché in un'azienda si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini
oppure
2. se la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) è confermata, non può essere esportato alcun ovino o caprino fino a quando tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi saranno stati abbattuti e saranno state eseguite, con esito negativo e ad un intervallo di almeno 3 mesi, due prove conformi alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 91/68/CEE su:
 - tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi, se sono stati vaccinati
e
 - tutti gli animali di età superiore ai 6 mesi, se non sono stati vaccinati.

D. *Introduzione di animali nell'azienda*

In un'azienda che esporta ovini o caprini verso aziende ovine e caprine esenti da brucellosi (*B. melitensis*) possono essere introdotti solamente i seguenti ovini o caprini:

1. Quelli provenienti da un'azienda ovina o caprina che soddisfa i requisiti del capitolo 1 o 2 del presente allegato
oppure
 2. a) quelli originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi (*B. melitensis*) da almeno 12 mesi;
b) i) — che non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi 2 anni;
— che sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE
oppure
ii) che sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell'età di 7 mesi, ma al più tardi 15 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione.
-